



Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 26 ottobre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 1 lett. c e 1^{bis}

¹ È vietato guidare sotto l'influsso dell'alcol:

- c. autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t;

^{1bis} Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:

- a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia;
- b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto;
- c. veicoli la cui velocità massima per la loro costruzione non superi i 45 km/h;
- d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Art. 3a cpv. 4

⁴ Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui

¹ RS 741.11

² RS 741.41

all'allegato 2 OETV³; l'impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus né per i fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

³ RS 741.41